

## Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33

### Consiglio di Stato

#### Condizioni di fruibilità del beneficio

24. Si deve ritenere che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 33 L. n. 104/1992, da parte del dipendente pubblico, la dimostrazione che altri parenti e affini dell'handicappato non siano disponibili ad occuparsi dell'assistenza al disabile, va resa dal dipendente che vuole ottenere il richiesto beneficio oltre che per mezzo di dichiarazioni di carattere formale, attestanti particolari impedimenti, da dati ed elementi di carattere oggettivo.

Sez. VI, Sent. n. 4182 del 27-07-2007 (ud. del 03-04-2007), D.F.P. c. Ministero dell'Interno